



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

dott. Luigi GRIMALDI

PRESIDENTE

dott. Caterina MAZZITELLI

CONSIGLIERE

dott. Alfredo GROSSO

CONSIGLIERE REL.

17 DIC 2014

*oggetto:  
controtto  
banca*

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_

promossa da:

**VENETO BANCA S.C.P.A. quale incorporante la BANCA POPOLARE DI  
INTRA S.p.a.**, elett.te dom. in Torino, \_\_\_\_\_ presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_ da cui, oltre che dagli avv. \_\_\_\_\_, è rappr. e  
dif. per delega in atti.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

rappr. e dif. per delega in atti dall'avv. F. Fabiani ed elett.te dom.  
in Torino, \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_

**APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE**

**CONCLUSIONI PRECISATE IL 10.6.2014**

**CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:**

**In via preliminare di rito**



Accertarsi la carenza di interesse ad agire della \_\_\_\_\_ in ordine alla domanda di condanna di Banca Popolare di Intra S.p.A. alla restituzione delle somme percepite a titolo:


- a) per quanto riguarda il c/c n. \_\_\_\_\_: di interessi anatocistici e spese di chiusura periodica del conto;
- b) per quanto riguarda il c/c n. \_\_\_\_\_: di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica del conto;
- c) per quanto riguarda il c/c n. \_\_\_\_\_, estinto In data 26 luglio 2004: di interessi anatocistici e spese di chiusura periodica del conto.

**Nel merito**

**In via preliminare**

Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dichiarasse sussistente in capo alla convenuta l'interesse ad agire, dichiararsi:

- a) per quanto riguarda il c/c n. \_\_\_\_\_:
  - infondato e comunque prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate dalla \_\_\_\_\_ a titolo di interessi anatocistici e di spese di chiusura periodica del conto ex art. 2948, n. 4, c.c. o comunque per l'intervenuta prescrizione decennale e, per l'effetto, respingersi la domanda così come proposta;
- b) per quanto attiene il c/c n. \_\_\_\_\_:
  - infondato e comunque prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate dalla \_\_\_\_\_ a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica del conto, ex art. 2948, n. 4, c.c. o, in subordine, per l'intervenuta prescrizione decennale e, per l'effetto, respingersi la domanda così come proposta;
- c) per quanto riguarda il c/c n. \_\_\_\_\_ estinto in data 26 luglio 2004:



- infondato e comunque prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate dalla I \_\_\_\_\_ a titolo di interessi anatocistici e di spese di chiusura periodica del conto, per l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. o comunque per l'intervenuta prescrizione decennale e, per l'effetto, respingersi la domanda così come proposta.

### **In via principale**

Accertarsi e dichiararsi la correttezza:

- del saldo del conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla società \_\_\_\_\_ ed acceso presso la sede di Verbania della Banca Popolare di Intra S.p.A.;
- del saldo del conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato alla \_\_\_\_\_ ed acceso presso la sede centrale della Banca di Intra S.p.A.;
- del saldo del conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla società Fimpa S.p.A. ed acceso presso la sede di Verbania della Banca Popolare di Intra S.p.A.;

e, per l'effetto, respingersi tutte le domande *ex adverso* proposte in quanto infondate e comunque non provate.

Respingersi l'appello incidentale in quanto infondato.


### **In via subordinata**

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dichiarasse sussistente in capo alla convenuta l'interesse ad agire e ritenesse nulla la clausola del contratto di conto corrente che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dichiararsi la legittimità della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi passivi con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo dell'importo chiesto in restituzione dall'attrice nei limiti dell'eccepita prescrizione.

### **In ogni caso**

Con vittoria di spese, anche di CT.U., nella misura liquidata dal Giudice, e di C.T.P., come da fattura del dott. Mesirca già agli atti, e compensi professionali.

### **In via istruttoria**



Ove la Corte non ritenga di respingere le domande *ex adverso* svolte per il solo fatto della mancata prova dei relativi fatti costitutivi, prova che avrebbe dovuto essere fornita - ma non lo è stata - dalla \_\_\_\_\_, la Banca, oltre a far proprie ed a ribadire in questa sede tutte le osservazioni svolte in primo grado nel corso delle operazioni peritali dal proprio CT.P., dott. Bruno Mesirca, insiste affinché il Giudice, in forza di quanto dedotto dalla Banca nei propri scritti difensivi e della giurisprudenza consolidatasi anche presso il Tribunale di Verbania (cfr. ordinanza del 26 luglio 2010 emessa dal G.I., dott. D'Urso - doc. 4 di parte appellante) voglia disporre un'ulteriore integrazione della CT.U. in particolare per quantificare gli asseriti illeciti addebiti effettuati dalla Banca solo per il periodo successivo al 6 giugno 1997, dato che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è la raccomandata a firma dell'avv. Fabiani ricevuta dalla Banca in data 6 giugno 2007 (cfr. doc. 4 R.G. 2185/2008 e R.G. 2186/2008 e doc. 2 R.G. 2187/2008).

La Banca chiede inoltre che l'eventuale ulteriore disponenda integrazione della C.T.U. non abbia ad oggetto:

- la quantificazione delle C.M.S. per quanto attiene i c/c nn. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in quanto tale posta di addebito non è oggetto di contestazione con riguardo ai suddetti rapporti. L'attrice, infatti, per quanto attiene i c/c nn. \_\_\_\_\_ ha contestato solo l'applicazione di interessi anatocistici e delle spese fisse di chiusura periodica del conto.


\*

Ferma la statuizione del Tribunale di Verbania sulla prescrizione delle azioni relative al c/c n. \_\_\_\_\_

#### **CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:**

Piaccia all'III.ma Corte d'Appello di Torino, *contrariis reictis*,

**Nel merito:**



Respingere l'appello *ex adverso* proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

### **In via incidentale**


In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità del diritto della \_\_\_\_\_ alla ripetizione delle somme corrisposte sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ poi trasfuso e proseguito nel conto corrente n. \_\_\_\_\_ a titolo di interessi anatocistici, con esclusione di qualsiasi periodicità di capitalizzazione ed a titolo di interessi ultralegati, Commissioni di Massimo Scoperto e spese fisse di chiusura periodica del conto e per l'effetto condannare la banca al pagamento della somma di € 23.809,52 (pg. 14 della perizia depositata nel secondo grado di giudizio), corrispondente alla differenza, quanto al predetto conto n. \_\_\_\_\_, tra il saldo apparente e quello corretto dalle elaborazioni peritali.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tre atti di citazione datati i primi due 23 ed il terzo 30 settembre 2008, tutti ritualmente notificati, la \_\_\_\_\_ conveniva la Banca Popolare di Intra (poi incorporata in Veneto Banca) avanti al Tribunale di Verbania lamentando che essa, relativamente ai conti correnti di cui *infra*, avesse illegittimamente addebitato: interessi passivi capitalizzati trimestralmente; spese di chiusura conto in assenza di specifica convenzione ed in funzione dell'addebito degli interessi anatocistici; interessi ultralegali in assenza della relativa determinazione e con rinvio agli "usi piazza" ovvero pattuiti, ma applicati su di un montante viziato dalla pratica anatocistica; commissioni di massimo scoperto non pattuite; in alcuni periodi interessi usurari.

Ciò premesso e precisato quali fossero le doglianze riferite a ciascuno dei conti



correnti interessati, chiedeva che il Tribunale accertasse l'illegittimità del comportamento della Banca e la condannasse alla restituzione delle somme indebitamente riscosse indicate, nei tre atti di citazione, in € 3.096.834,42=, € 624.409,98= ed € 245.098,27=, oltre ad accessori.

La Banca si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto.

In particolare, eccepiva l'avvenuto adempimento di un'obbligazione naturale e la conseguente irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme percepite a titolo di interessi anatocistici e spese di chiusura periodica, la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice nonché la legittimità della capitalizzazione, se non trimestrale, quantomeno semestrale od annuale.


Con sentenza n. 553\2011, depositata l'8 agosto 2011, il Tribunale:

- rigettava la domanda della società attrice riguardante il conto corrente n. \_\_\_\_\_ per effetto della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato;
- accertava che il credito della società attrice nei confronti della Banca ammontava, come da allegato E alla svolta CTU, ad € 98.500,00= quanto al conto corrente n. \_\_\_\_\_, ad € 258.455,40= quanto al conto corrente n. \_\_\_\_\_ e ad € 75.054,98= quanto al conto corrente n. \_\_\_\_\_;
- compensava le spese di lite in misura di una metà e condannava la convenuta a rifondere all'attrice la residua metà ponendo a suo carico "*la metà delle spese della consulenza tecnica di ufficio; ponendo la restante metà in capo alle parti*".

Con atto di citazione datato 20 giugno 2011 e ritualmente notificato, Veneto Banca interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la parziale riforma sulla base dei motivi di cui *infra* al fine di ottenere, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.

La \_\_\_\_\_ si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

A sua volta, proponeva appello incidentale censurando la sentenza di primo



grado nella parte in cui aveva ravvisato la prescrizione relativamente ad uno dei conti correnti oggetto di causa.

Previo supplemento di CTU, all'udienza del 10 giugno 2014 venivano precisate le conclusioni definitive e la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come si è accennato in narrativa, l'azione di ripetizione proposta da \_\_\_\_\_ è relativa ad alcuni conti correnti ed, in particolare, ai seguenti:


Conto corrente \_\_\_\_\_ – acceso il 25 maggio 1992: le doglianze dell'attrice riguardavano:

- ✓ l'illegittima capitalizzazione trimestrale;
- ✓ l'illegittima applicazione di spese di chiusura in assenza di pattuizione ed al solo fine di operare la capitalizzazione;
- ✓ l'applicazione di interessi ultralegali pattuiti, ma su di un montante derivante dalla pratica anatocistica.

Conto corrente 1 \_\_\_\_\_ – acceso il 27 gennaio 1986: secondo la prospettazione dell'attrice nel maggio del 1992 il suo saldo finale (passivo) venne girocontato sul conto \_\_\_\_\_ contestualmente acceso presso la sede di Intra, il tutto senza soluzione di continuità.

Le sue doglianze riguardavano:

- ✓ l'illegittima capitalizzazione trimestrale;
- ✓ l'illegittima applicazione di spese di chiusura in assenza di pattuizione ed al solo fine di operare la capitalizzazione;
- ✓ l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti facendo riferimento al rinvio agli "usi piazza";
- ✓ l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizione;
- ✓ l'applicazione di interessi usurari in alcuni periodi.



Conto corrente : le doglianze dell'attrice riguardavano:

- ✓ l'illegittima capitalizzazione trimestrale;
- ✓ l'illegittima applicazione di spese di chiusura in assenza di pattuizione ed al solo fine di operare la capitalizzazione;
- ✓ l'applicazione di interessi ultralegali pattuiti, ma su di un montante derivante dalla pratica anatocistica.

Nelle tre citazioni originanti i procedimenti di primo grado, poi riuniti, si affermava -tra l'altro- che nell'ambito di tali rapporti contrattuali la Banca aveva concesso un'apertura di credito che consentiva l'utilizzazione del credito sul conto e che comportava anche anticipazioni per sconto.

Il Tribunale ha, in primo luogo, escluso che l'azione di ripetizione del cliente fosse preclusa, ex art. 2034 c.c., dalla rispondenza dei pagamenti effettuati ad una obbligazione di tipo naturale ed ha sul punto svolto varie argomentazioni incentrate, in sostanza, sulla disparità di forza negoziale tra la Banca ed il cliente nonché sul difetto del requisito della spontaneità da parte del secondo nell'eseguire i pagamenti medesimi.

Ha, in secondo luogo, rigettato l'eccezione del cliente di difetto di ius postulandi in capo al difensore della Banca e sul punto non vi è impugnazione.

Quanto alla dedotta insufficienza della documentazione prodotta dall'attrice, il Tribunale ha sottolineato come fosse tecnicamente possibile eseguire i ricalcoli demandati al CTU (che, infatti, vi aveva provveduto) del saldo dei conti correnti depurati degli interessi anatocistici e di quelli ultralegali sostituendoli con il tasso di interesse legale, nonché delle altre spese attraverso gli estratti conto "scalari" ove vengono raggruppate in unica voce le operazioni aventi la medesima valuta con riporto del saldo del conto per ogni gruppo di operazioni.

Non era, invece, possibile la verifica della fonte delle singole annotazioni così da individuare eventuali rimesse in conto affidato distinguendole da pagamenti veri e propri "extra fido": peraltro tale operazione non era stata richiesta al CTU né era, secondo il Tribunale, rilevante.





Relativamente ai conti correnti , accesso il 27 gennaio 1986, e

(secondo l'attrice si trattava di un rapporto sostanzialmente unico, nonostante il giroconto del maggio del 1992 del saldo del primo sul secondo) il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito restitutorio del cliente essendo ormai decorsa dalla chiusura del primo conto corrente, intervenuta in data 20 maggio 1992, la prescrizione decennale del diritto di ripetizione dell'indebitato.

Infatti, la ripetibilità delle somme indebitamente pagate dipendeva alla loro esigibilità e questa, a sua volta, dipendeva dalla chiusura del conto.

Tale evento era ravvisabile nella estinzione del conto n. e da tale momento il saldo era, quindi, divenuto esigibile e ripetibile nelle sue componenti indebite.


La scelta di provvedere all'accredito di esso sul diverso conto corrente era il frutto di una scelta propria del correntista che non poteva essere "scaricata" sulla Banca corrispondendo il conto accreditato ad un diverso rapporto fondato su un diverso contratto e, soprattutto, si era trattato di un conto nato non dopo l'estinzione dell'altro, ma già in essere ed operante.

Correttamente, quindi, il CTU non aveva inserito la posta derivante dal saldo ricalcolato del conto corrente n. nel conto n. come, invece, si sarebbe dovuto fare se si fosse trattato di un unico conto.

Il Tribunale ha poi svolto le seguenti argomentazioni:

Interessi ultralegali: relativamente all'unico conto ( ) per cui era dedotta la loro applicazione e per il quale non vi era prescrizione la Banca non aveva prodotto documentazione attestante la loro pattuizione per iscritto e, ritenendo illegittima la loro determinazione mediante rinvio agli "usi piazza", ha applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all'8 luglio 1992 nonché (successivamente all'entrata in vigore della L. 17.2.1992, n. 154) il criterio stabilito dall'analogo art. 117 D.Lgs. 385/1993.

Commissione massimo scoperto: dopo aver richiamato i principii in materia elaborati dalla giurisprudenza ha rilevato non essere nel caso di specie mai stata



pattuita ed ha eliminato dal computo tale componente.

Ha, altresì, ritenuto illegittima sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che ogni altra forma di capitalizzazione semestrale od annuale.

Prescrizione: ha richiamato i principii dettati dalla sentenza delle S.U. 24418 del 2.12.2010 svolgendo varie argomentazioni in merito al “decreto milleproroghe” all’epoca vigente.

Sulla base del ricalcolo svolto dal CTU in applicazione di tali principii ha accertato le somme indebitamente percepite relativamente a ciascuno dei conti correnti interessati.


Con il primo motivo la sentenza di primo grado viene censurata in quanto la società cliente avrebbe adempiuto ad un’obbligazione naturale e non potrebbe, quindi, agire in ripetizione in forza di quanto previsto dall’art. 2034, primo comma, c.c. che sancisce l’irripetibilità delle prestazioni spontaneamente eseguite in adempimento di doveri di tipo morale o sociale.

Infatti, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità avrebbe ritenuto rispondere all’adempimento di un’obbligazione di tipo naturale, con la conseguente irripetibilità della somma pagata, il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale ovvero di interessi anatocistici invalidamente pattuiti.

Inoltre, il rapporto di forza negoziale tra creditore e debitore evidenziato dal Tribunale sarebbe irrilevante perché se il debitore -di qualunque tipo- ha ritenuto di essere obbligato da contratto ad adempiere ad una certa obbligazione, la prestazione effettuata sarebbe comunque irripetibile anche in caso di successiva declaratoria di nullità della clausola medesima.

Nel caso di specie, poi, non sarebbe affatto un “consumatore debole” od in posizione di sudditanza rispetto ad un altro operatore del pari qualificato e la protratta mancata contestazione delle risultanze degli estratti conto equivarrebbe ad una sua manifestazione della volontà di adempiere ad un proprio obbligo in esecuzione di un dovere sociale.

Il motivo è infondato.




A tale proposito, va innanzitutto rilevato che la pronunzia della S.C. citata dall'appellante (Cass. 30.5.2008, n. 14481) ha, in motivazione, sul punto affermato quanto segue:

*“Sul secondo motivo di ricorso, riguardante la irripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di interessi al tasso indicato, in quanto obbligazione naturale, la sentenza impugnata ha correttamente valutato la questione, con riguardo alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass. 22 agosto 1977 n. 3832; Cass. 23 ottobre 1976 n. 3807)”*.

Essa non appare, dunque, di per sé particolarmente convincente essendosi in sostanza limitata a richiamare pronunzie ormai datate ed anche perché la citata Cass. n. 2262\1984 dopo aver affermato che *“il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata”* ha, poi, precisato che *“l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo”*, delineando -così- come si debba configurare il requisito della spontaneità nelle fattispecie quali quelle oggetto anche del presente giudizio.

Ora, secondo lo stesso sistema complessivo dei rapporti banca\cliente è la prima ad addebitare al secondo le competenze ritenute a suo debito e l'assenza di autorizzazione da parte del cliente è ravvisabile sia in difetto di pattuizione (in cui essa è del tutto evidente) che nell'ipotesi di pattuizione di cui poi venga accertata la nullità non potendo per tale ragione il contratto esprimere, sin dalla sua stipulazione, alcun tipo di autorizzazione da parte del cliente medesimo.

Anche con riferimento alle rimesse da questi provenienti l'imputazione è eseguita dalla banca, per cui neppure da tale punto di vista può ravvisarsi una volontà del primo di provvedere al pagamento di interessi capitalizzati od ultralegali (e le medesime considerazioni valgono allo stesso modo per ulteriori voci illegittimamente addebitate) posto che le somme accreditate in conto corrente sono in



generale correlate al complessivo rapporto di dare/avere con la banca e, quindi, non solo alle causali di cui si è appena detto.


Nel caso di specie, non vi è -comunque- alcuna specifica allegazione o prova del fatto che in concreto il cliente abbia coscientemente e volontariamente inteso provvedere al pagamento proprio delle poste di cui si è detto.

Difetta poi anche la rispondenza dei pagamenti a doveri di tipo morale o sociale.

Come rilevato dal Tribunale, i rapporti economici -ivi compresi quelli tra banca e cliente- esulano del tutto dall'ambito della morale ed essendo regolati su base contrattuale l'adempimento delle rispettive obbligazioni trova nel contratto e non in generici doveri di tipo sociale il proprio fondamento con la conseguenza che dal venir meno di esso (od in sua assenza) discendono le usuali conseguenze di tipo restitutorio.

In tal senso, del tutto condivisibili appaiono i principii in materia formulati dalla sentenza della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano 22.5.2012 (resa in causa iscritta al n. ...) secondo cui *"Nella fattispecie non possono certamente ravvisarsi né la spontaneità del pagamento, stante l'addebito ex imperio dei relativi importi e la impossibilità di non corrisponderli nel corso del rapporto, né l'esecuzione di doveri morali e sociali, per la cui identificazione, come costantemente affermato da parte della Suprema Corte, ci si deve riferire alle concezioni correnti ed alla morale media della collettività (cfr, in tal senso, ex multis: Cass. 12.2.1980, n. 1007; Cass., 3.2.1975, n. 389).*

*L'argomento trova ancora una volta esauriente trattazione e risposta nella sopra citata sentenza delle Sez. Un. (N.B.: Cass. 4.11.2004, n. 21095) laddove viene affermato che "... dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norma di diritto oggettivo già esistenti e che sarebbero auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di cate-*



*goria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente consiste l'opinio iuris ac necessitatis se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".*

*Difettando l'estremo della spontaneità, essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale, risulta, all'evidenza, del tutto erronea l'applicazione dell'art. 2034 c.c., alla fattispecie in esame".*

Con il **secondo motivo** la sentenza di primo grado viene censurata in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la documentazione prodotta da

-costituita soltanto dai fogli scalari o di liquidazione degli interessi, ad eccezione del conto n. [redacted] e solo per il periodo dal IV trimestre 2006 al II trimestre 2008, per il quale sono stati prodotti gli estratti conto ordinari- non permetterebbe al CTU né di determinare inequivocabilmente i maggiori importi addebitati a Fimpa né proverebbe l'effettivo addebito in conto delle somme contestate.

Una corretta rideterminazione del saldo del conto attraverso l'esame delle poste in dare ed in avere scritturate negli estratti conto ne presupponeva necessariamente la produzione mentre i fogli scalari e quelli denominati "*Elementi per il conteggio delle competenze*" potevano tutt'al più essere utili per rappresentare i numeri debitori e la quantificazione delle competenze spettanti alla Banca, ma non per determinare il corretto rapporto dare-avere tra le parti e per verificare gli effettivi addebiti in conto corrente.

Non vi sarebbe, quindi, certezza nella determinazione dei dedotti indebiti per anatocismo, interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite così come quantificati in primo grado dal CTU.



Sulla base della documentazione prodotta in giudizio da \_\_\_\_\_, potrebbe, infatti, desumersi l'avvenuto conteggio, da parte della Banca, delle somme dovute per tali titoli, ma non l'effettivo addebito delle relative somme.

La società appellata non avrebbe, quindi, assolto all'onere probatorio su di essa incombente relativo alle attribuzioni patrimoniali oggetto di ripetizione e la suddetta carenza documentale non comportava solo l'impossibilità di distinguere tra addebiti aventi natura ripristinatoria o solutoria della provvista in relazione alla prescrizione, ma la radicale impossibilità di verificare le annotazioni e gli addebiti eseguiti sui conti interessati essendo possibile ripetere solo le somme effettivamente pagate.

Nel caso di specie, *“l'unica cosa che emerge è che la Banca ha conteggiato le somme dovute a titolo di interessi, commissioni e spese ma non certo che le stesse siano poi state effettivamente addebitate in conto e nemmeno, seguendo la stessa prospettazione del Tribunale che si contesta- annotate in conto corrente”* (così l'atto di appello a p. 16).

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda tale ultimo profilo, va rilevato che nel costituirsi nei giudizi di primo grado l'attuale appellante non ha mai negato di avere addebitato alla cliente le somme corrispondenti, non ha mai prospettato di averle semplicemente “conteggiate” (N.B.: comportamento di cui non sarebbe neppure comprensibile la ragione ove il “conteggio” non sia stato seguito dall'annotazione in conto corrente ovvero dall'addebito) né le sue difese si sono mai fondate sul non essere intervenute, da parte dell'attrice, le attribuzioni patrimoniali poi oggetto di ripetizione, profilo che avrebbe evidentemente avuto rilevanza del tutto dirimente.

Al contrario, anzi, la Banca ha espressamente affermato di aver *“sempre incontestatamente applicato spese di chiusura periodica del conto”* nonché la legittimità del loro addebito (v. le comparse di costituzione 14 gennaio 2009, p. 9\10) sottolineando, in merito alla capitalizzazione trimestrale, come *“La somma cui la*



*Banca sarà eventualmente condannata a restituire a parte attrice”* (e la restituzione presupponeva necessariamente il versamento delle somme corrispondenti) dovesse essere comunque determinata considerando legittima una diversa periodicità (v. p. 29).


In definitiva, alla luce della posizione complessivamente assunta dalla convenuta in primo grado il suddetto presupposto di fatto della domanda di ripetizione proposta da \_\_\_\_\_ non risulta essere stato messo in discussione nei limiti in cui processualmente ciò avrebbe potuto avvenire e, come dedotto dalla stessa appellante, vi sarebbero comunque gli estratti del conto n. \_\_\_\_\_ per il periodo dal IV trimestre 2006 al II trimestre 2008, relativi a periodo in parte coperto dalla lettera interruttiva inviata dal cliente.

Ciò premesso, come già rilevato nella sentenza impugnata il CTU ha comunque svolto il proprio incarico e risposto ai quesiti formulatigli utilizzando la metodologia indicata nella relazione: ciò significa che la documentazione in atti era sufficiente a consentire la verifica della fondatezza delle domande dell'attrice e la rideterminazione dei rapporti di dare\avere alla luce dei criteri dettati dal Tribunale e dei presupposti delle domande medesime.

Significa, cioè, che \_\_\_\_\_ aveva fornito la relativa prova con riferimento ai fatti che formavano effettivo oggetto di contestazione.

A tal fine l'impossibilità di riscontrare l'origine e la natura delle rimesse del cliente era in effetti a tal fine priva di rilevanza incidendo la questione soltanto sul diverso profilo attinente alla prescrizione ed in relazione al criterio di cui fare applicazione per accertare il relativo *dies a quo*.

Va detto, poi, che in merito all'operato del CTU ed alla metodologia seguita (analiticamente specificata nella relazione) con l'atto d'appello non è formulata la benchè minima censura (N.B.: così come non vi è censura in merito alla situazione di apertura\chiusura dei conti interessati) ed, anzi, tale profilo non è neppure stato preso in considerazione: non è, dunque, nemmeno stato dedotto



che la documentazione prodotta dalla società attrice ed il metodo utilizzato dal CTU abbiano portato ad un risultato quantitativamente erroneo.

Il terzo motivo riguarda la prescrizione.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. mentre il credito della società attrice sarebbe invece soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., concernente gli interessi ed in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente.

Il diritto alla ripetizione sarebbe quindi prescritto almeno fino al 6 giugno 2002, avendo essa appellante ricevuto il primo atto interruttivo (lettera 30 maggio 2007 prodotta in primo grado dalla Banca) il 6 giugno 2007.

Per tale profilo il motivo è infondato.

Infatti, ha proposto azione di ripetizione delle somme illegittimamente e, quindi, indebitamente addebitate dalla Banca ed essa è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale cui è soggetta la ripetizione dell'indebito (in tal senso, v. da ultimo Cass. 24.3.2014, n. 6857).

Per un secondo profilo deduce l'appellante che la sentenza di primo grado avrebbe comunque errato nel far coincidere il *dies a quo* con la chiusura del conto corrente.

In particolare, dopo aver richiamato i principii dettati dalla sentenza della S.C. 24418\2010, il Tribunale avrebbe però inspiegabilmente ritenuto irrilevante l'individuazione della fonte delle singole rimesse mentre era, al contrario, determinante distinguere quelle di natura solutoria da quelle di natura meramente riprovinatoria poiché solo per queste ultime poteva aversi riguardo alla data di chiusura del conto.

Essa appellante aveva eccepito la prescrizione del diritto del correntista a promuovere l'azione di ripetizione poiché tutti i versamenti in conto effettuati (N.B.: e tale affermazione costituisce ulteriore conferma di quanto si è detto più sopra) dovevano considerarsi di natura solutoria ed incombeva sul cliente di dimostrare una loro diversa natura.





Nel caso di specie, quanto al conto \_\_\_\_\_ non sarebbe mai emersa in corso di causa la circostanza che si trattasse di rapporto affidato per cui ogni addebito costituiva necessariamente pagamento, in quanto tale rilevante ai fini della prescrizione.


Quanto, invece, ai conti \_\_\_\_\_ l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse incombeva su \_\_\_\_\_ che non lo avrebbe, invece, assolto. Sarebbe, pertanto, maturata la prescrizione (avuto riguardo alla suddetta lettera interruttiva ricevuta il 6 giugno 2007) sino al 6 giugno 1997.

Anche per tale profilo il motivo è infondato.

Sul punto è, innanzitutto, utile precisare che -come noto- l'eccezione di prescrizione mira a paralizzare il diritto fatto valere dall'attore e vi è, quindi, tendenziale corrispondenza tra l'allegazione del primo (fatto costitutivo) e quella della prescrizione (fatto estintivo del diritto medesimo) ed, in particolare, vi è correlazione tra il modo in cui i fatti costitutivi del proprio diritto vengono dedotti dall'attore ed il modo in cui l'eccezione di prescrizione deve essere formulata dal convenuto.

E', poi, utile richiamare il principio secondo cui *"In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo specificando il momento iniziale dell'inerzia, e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie"* (in tal senso, v. Cass., 3.11.2005, n. 21321).

Passando alla fattispecie oggetto di causa, l'indicazione delle singole rimesse oggetto di ripetizione è in sostanza avvenuta mediante il riferimento alla documentazione prodotta, per cui -in applicazione dei principii appena richiamati- non poteva pretendere che venissero indicate le rimesse prescritte in modo più specifico rispetto al modo in cui era stato individuato l'oggetto della




sua domanda: la Banca ha, quindi, formulato la propria eccezione facendo applicazione dei principii appena richiamati con la conseguenza che anche le rimesse prescritte avrebbero potuto essere poi identificate in base agli atti, così come quelle oggetto di domanda.

Da altro punto di vista, va evidenziato che il contesto giurisprudenziale e normativo in cui la causa è stata promossa è poi mutato nel corso del giudizio (in particolare, per effetto dei noti interventi della S.C.) modificando -in particolare, relativamente alla prescrizione- i presupposti su cui si fondavano le iniziali posizioni delle parti e venendo ad introdurre anche nuovi presupposti in fatto: la Banca non ha fatto altro che specificare la propria tesi seguendo il progressivo modificarsi della materia iniziale.

Ne consegue che la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie (v. la citata Cass. 24418\2010: *"Tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi"*) mentre il medesimo termine decorre dalle singole rimesse qualificabili come pagamenti perché eccedenti il limite dell'affidamento) non è stata tardivamente introdotta in causa e l'eccezione di prescrizione va ora interpretata nel senso della prospettazione della natura solutoria di tutte le rimesse.

Fatte tali premesse, con riferimento ai conti \_\_\_\_\_) secondo l'appellante -e con argomentazione che dà per scontato trattarsi di conti affidati- l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse incombeva su ma tale argomentazione è priva di fondamento.



Va, infatti, sottolineato come in tema di prescrizione per principio generale l'onere di fornire la prova del relativo *dies a quo* e dei suoi presupposti di fatto gravi su chi la eccepisce (in tal senso, v. Cass. 19.3.2012, n. 4366 secondo cui spetta a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine all'individuazione temporale del "dies a quo". V. anche Cass. 13.12.2002, n. 17832 secondo cui in ipotesi di fatto lesivo suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima. V. infine Cass. 17.4.1986, n. 2736 secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare le circostanze di fatto che, comportando la stabilità del rapporto di lavoro, consentono la decorrenza della prescrizione in costanza del rapporto medesimo).

In applicazione di tali principii e con riferimento a conti destinatari di rimesse in astratto qualificabili sia come solutorie che come ripristinatorie l'onere della prova incombeva, infatti, non sul cliente, ma sulla Banca che non lo ha invece assolto poiché già in primo grado il CTU aveva precisato che, in base alla documentazione in atti, non era possibile distinguere la natura delle singole rimesse, cosa che ha ribadito con la relazione redatta in appello (v. p. 4 e segg.): tale situazione (N.B.: la circostanza è, però, irrilevante in funzione delle domande di per le ragioni già illustrate) non può quindi che risolversi in danno della Banca.

Relativamente al conto \_\_\_\_\_ come si è visto questa ha dedotto non essere mai emerso che il rapporto fosse affidato con la conseguenza che ogni addebito costituirebbe necessariamente pagamento in funzione del *dies a quo* della prescrizione.

Nella relazione depositata il 9 luglio 2013 il CTU ha dato atto (v. p. 5) di non aver rinvenuto alcun contratto di affidamento (N.B.: e per ragioni analoghe a quelle di cui si è già detto non vi sono in atti neppure gli elementi per poter valutare l'esistenza di eventuali affidamenti di fatto), ma ha precisato di non poter



individuare i singoli versamenti (v. p. 7) con la conseguenza che, in ragione dell'onere probatorio incombente sulla Banca, l'eccezione di prescrizione non può comunque essere accolta appunto per l'impossibilità di individuare le rimesse relativamente alle quali si afferma l'estinzione del diritto alla ripetizione.

Con il **quarto motivo** la Banca censura, invece, la sentenza di primo grado ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale ovvero, comunque, quella semestrale od annuale evidenziando come il riferimento contenuto nella sentenza alla legittimità dell'anatocismo trimestrale post delibera CICR 9 febbraio 2000 costituirebbe il frutto di un mero refuso perché attinente a conto non oggetto del presente giudizio (v. l'atto di appello, p. 32).


Il motivo è infondato.

Infatti, la capitalizzazione annuale degli interessi è stata esclusa dalle Sezioni Unite della S.C. con la citata sentenza 2.12.2010, n. 24418, secondo la quale *"Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza"*.

La Corte ritiene di adeguarsi a tale principio, valido a maggior ragione per la capitalizzazione semestrale e successivamente seguito anche da Cass. 11.1.2013, n. 603.

In merito al periodo successivo al 30 giugno 2000 ed all'applicazione della citata delibera CICR (v. la CTU pagine 7\8 in cui la capitalizzazione è stata ritenuta legittima) non vi è, comunque, appello né principale né incidentale.

Con il **quinto motivo** deduce l'appellante che la questione dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto era stata posta solo con riferimento ai conti



\_\_\_\_\_ (relativamente al quale il Tribunale ha ritenuto la prescrizione) poi divenuto \_\_\_\_\_.

La sentenza impugnata avrebbe, quindi, pronunciato *ultra petita* quanto ai conti \_\_\_\_\_

Il motivo è infondato nei suoi profili pratici.

Infatti, come sottolineato dall'appellata affermato il principio generale il Tribunale non è poi intervenuto su tali conti relativamente ai quali la commissione di massimo scoperto non era stata in concreto applicata.


Passando, quindi, all'appello incidentale proposto da \_\_\_\_\_, esso investe la ritenuta autonomia dei due conti \_\_\_\_\_ nonchè la ritenuta prescrizione.

Secondo l'appellante incidentale, il secondo conto corrente non sarebbe autonomo ed indipendente rispetto al primo essendo nato come "prosecuzione" del rapporto precedente ed essendo il relativo saldo stato interamente trasferito nel successivo.

Quest'ultimo (conto corrente n. \_\_\_\_\_) sarebbe sorto con un passivo proveniente dal precedente per effetto del giroconto dell'importo "anatocistico" maturato sul primo conto ed i relativi effetti avrebbero continuato a prodursi nel secondo conto senza alcuna soluzione di continuità, per cui l'estinzione del primo sarebbe irrilevante ai fini che ora interessano.

Inoltre, lo "spostamento" del saldo da un conto all'altro sarebbe il frutto di una decisione assunta dalla Banca in funzione del generale riordino dei rapporti con la correntista.

Infatti, il suddetto giroconto avvenne nel maggio del 1992 in concomitanza con l'apertura del "nuovo" rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_, acceso per l'erogazione di un credito di L. 5.000.000.000= garantito da ipoteca e stante la necessità di aprire un conto apposito per regolarne la concessione: il conto esistente venne rinumerato \_\_\_\_\_ e l'apertura di credito garantita da ipoteca venne erogata sul neonato conto \_\_\_\_\_.



Trattandosi, quindi, di un unico rapporto contrattuale (tra il n. .... ed il n. .... ) non sarebbe maturata alcuna prescrizione decorrendo il relativo termine dall'estinzione di essi pur contraddistinto con il secondo numero di conto. Anche l'appello incidentale è, però, infondato.


Infatti, la prospettazione dell'appellante incidentale viene a porsi sul piano dei meri fatti contabili, ma non esclude che i rapporti bancari in questione traggano origine da diversi contratti e facciano, quindi, capo a diversi rapporti giuridici con la conseguenza che dalla chiusura del primo di essi non possono che discendere tutti gli effetti giuridici in generale ricollegabili alla chiusura del conto, per cui le argomentazioni in merito svolte dal Tribunale appaiono del tutto condivisibili. La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata.

Non essendovi ulteriori motivi di gravame, non occorre affrontare altre questioni ancora formanti oggetto delle conclusioni delle parti.

Quanto alle spese, il rigetto di entrambe le impugnazioni nonché un complessiva valutazione della loro rispettiva rilevanza (riguardante i profili di tipo sia giuridico che economico nonché i profili da esse investiti) ne giustificano la compensazione in misura di un quarto mentre i restanti tre quarti seguono la maggior soccombenza dell'appellante principale e vengono liquidati secondo quanto previsto dal D.M. 10.3.2014, n. 55.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del *decisum* (compreso nello scaglione sino ad € 520.000,00=) e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese si liquidano come segue, con riduzione dell'importo medio previsto per la fase istruttoria in relazione alla modestia dell'unico incombenza espletato, rappresentato da supplemento di CTU su questioni in merito alle quali il consulente si era già espresso in primo grado:

✓ Fase di studio: € 5.000,00=;



- ✓ Fase introduttiva: € 3.000,00=;
- ✓ Fase istruttoria: € 3.000,00=;
- ✓ Fase decisoria: € 9.000,00=.

Il totale è di € 20.000,00= e la quota di tre quarti da porsi a carico dell'appellante principale corrisponde quindi ad € 15.000,00=, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Quanto alle spese vive sostenute nella nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. ha indicato l'esborso relativo al proprio consulente di parte, pari a complessivi € 17.265,10=.

Peraltro, secondo il principio in materia affermato dalla S.C. non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa (in tal senso, v. Cass. 7.2.2006, n. 2605).

Nel caso di specie, ha prodotto una "nota informativa" del proprio CTP dott. P. Quarantotto (peraltro priva di sottoscrizione o sigla) ove si precisava che la "fattura di quietanza" sarebbe stata emessa all'atto del pagamento nonché altro documento intitolato "NI 2014".

Non risulta, però, essere stata emessa fattura né provato il pagamento della suddetta somma, mancando ogni documento riguardante il bonifico menzionato nella nota informativa ed essendo sul secondo documento stata apposta una sigla incomprensibile non accompagnata, nella copia in atti al momento della decisione, da alcuna indicazione riguardante la ragione della sua apposizione.

Infine, nelle conclusioni riportate nella comparsa conclusionale e nelle note di replica è stata chiesta la distrazione delle spese, istanza non contenuta né nelle conclusioni assunte con la comparsa di costituzione né in quelle definitive: peraltro, essa può comunque essere accolta trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio e non sussistendo l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio in difetto di un interesse della controparte a contrastarla (in tal senso, v. Cass. 12.1.2006, n. 412).



Anche le spese della CTU svolta in sede di gravame vengono allo stesso modo poste a carico dell'appellante per tre quarti e dell'appellata per un quarto.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando;

- a) Rigetta tanto l'appello principale proposto dalla S.c.p.a. Veneto Banca nei confronti della ..... avverso la sentenza n. 553/2011, depositata l'8 agosto 2011, del Tribunale di Verbania quanto l'appello incidentale da questa proposto avverso la medesima sentenza, che conferma;
- b) Dichiara compensate tra le parti le spese del grado di appello in misura di un quarto e condanna la S.c.p.a. Veneto Banca a rifondere alla ..... i residui tre quarti liquidate, come da motivazione e già pro quota, in complessivi € 15.000,00=, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA;
- c) Pone le spese della CTU disposta nel grado di appello, già provvisoriamente liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della S.c.p.a. Veneto Banca per tre quarti e della ..... per un quarto;
- d) Il tutto con distrazione in favore dell'avv. F. Fabiani antistatario.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 5 dicembre 2014


IL CONSIGLIERE EST.

Alfredo GROSSO



IL PRESIDENTE

Luigi GRIMALDI



Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino li..... 17 DIC 2014

Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

